



**MICHELE CARDUCCI**  
Università del Salento

Napoli, 6 novembre 2024 h. 16

# *I diritti della natura*

Schema dell'esposizione

## INDICE

1. **CHE COSA SONO I DIRITTI DELLA NATURA?**
  - tre possibilità di risposta (cronologica, genealogica ed epistemica)
2. **PREMESSA NECESSARIA: IL DIRITTO DEI DIRITTI DELLA NATURA**
  - come “fatto di sentimento morale” (antropocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo)
  - come “fatto di sentimento culturale” (tradizioni giuridiche e “pluriverso” del diritto e dei diritti)
  - come “fatto di conoscenza” scientifica (le acquisizioni scientifiche su come funziona la Natura)
3. **GENEALOGIA DELLA NATURA NELLE COSTITUZIONI**
  - Lockean Proviso USA; Costituzione di Haiti; Costituzione di Weimar; Codice civile italiano, Costituzione italiana nel 1948
4. **IL “SILENZIO” DEFINITORIO DEL COSTITUZIONALISMO SULLA NATURA E LE SUE CONSEGUENZE**
  - l'opzione semantica per l' “ambiente umano” (Dichiarazione di Stoccolma del 1972)
  - la “svolta” della Carta Mondiale “per” la Natura del 1982
  - il “salto definitorio” dell'UNFCCC del 1992 sul sistema climatico (artt. 1, 2 e 3)
  - la “contro-svolta” della Trattato sulla Carta dell'energia del 1994 e la sua “zombie clause”
5. **LE “TRAPPOLA ENERGETICA” SUI DIRITTI DELLA NATURA**
  - commistione fra “diritto delle Nazioni” e “Nazioni del diritto” nei diritti della Natura (P. Fitzpatrick)
  - falsa analogia fra diritti umani e diritti della Natura
  - problemi nella qualificazione del danno e sul valore della vita (tra il “dono dello spirito maligno” di G. Calabresi e il “paradosso dei binari” di Ph.R. Foot)
  - il “trilemma energetico” nel “trilemma di Rodrik”
6. **IL CONTESTO EUROPEO SUI DIRITTI DELLA NATURA**
  - la proposta di “Carta dei diritti fondamentali della Natura della UE”
  - la contro-proposta commissionata dal Parlamento europeo
  - la legge spagnola sul Mar Menor
7. **LE RAGIONI DEL “COTO VEDADO” E IL COSTITUZIONALISMO “SOSTENIBILE” DOPO IL PRINCIPIO DNSH DEL GREEN DEAL EUROPEO E LA SENTENZA CEDU “VEREIN KLIMASENIORINNEN” DEL 2024 NEL “CLIMATE ENDGAME”**

**1. CHE COSA SONO I DIRITTI DELLA NATURA (D'ORA IN POI, DdN)?****Tre possibilità di risposta “costituzionale”**

- anagrafica-cronologica (quando e dove i DdN sono stati previsti o riconosciuti)
- genealogica (quanto la Natura è divenuta “materia costituzionale”)
- epistemico-semantica (ma, allora, che cos'è e che cosa significa “Natura” per il diritto costituzionale e le Costituzioni)

**2. PREMessa NECESSARIA: IL DIRITTO DEI DIRITTI DELLA NATURA****Il diritto è far cose con regole e parole rispetto ai fatti**

- di esperienza
- di socialità
- di sentimento
- di conoscenza

Dove si colloca la “Natura” come “fatto” del diritto?

- la predominanza “coloniale” della “Natura” come “fatto di sentimento” morale [es. ambiente come “valore”] → “rasoio di Occam” sulle “entità non necessarie”, “teodicea” di Leibniz, “legge di Hume” sulla “fallacia naturalistica” → di qui dibattito su “antropocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo”



Classificazione delle idee filosofiche ambientali in ordine di antropocentrismo decrescente dall'alto al basso

↑ antropocentrismo decrescente dall'alto al basso	1° livello	2° livello	3° livello	Principio	Teorico di spicco	Rapporto nei confronti della natura	
↑ ↓	Antropocentriche - Valore strumentale di ogni vivente e valore intrinseco della sola specie umana	Forti	Della frontiera (o del cow-boy)	Nessuna regola		Comportamento umano privo di vincoli	
		Non rivolte alla natura	Scialuppa di salvataggio	Ognuno per sé	Hardin	La crisi ecologica deriva da problemi nei rapporti uomo con uomo	
			Navetta spaziale	Uguaglianza tra i popoli			
			Ecologia sociale	Parità sociale	Bookchin		
	Deboli (sostenibilità)	Conservazione (saggia amministrazione)	Etica teologica o del dono divino ed etica laica	Responsabilità per la natura	Pinchot	Tutela della natura affinché l'uomo possa godere dei suoi beni materiali	
				Protezione	Valore trasformativo		Tutela della natura affinché l'uomo possa godere anche dei suoi beni ideali
	Antropocentrico-critiche (Ecocentrismo)	Ecosofie, Ecologia profonda		Egalitarismo biosferico	Naess	Autorealizzazione di tutti gli esseri, umani e non umani	
	Biocentriche o Anti-anthropocentriche - Valore intrinseco della natura	Individualistiche		Liberazione animale	Utilitarismo	Singer	Tutela dei singoli esseri viventi
				Diritti animali	Valore inerente	Regan	
				Principio di vita	Sacralità della vita	Goodpaster	
Rispetto per la natura				Rispetto	Taylor		
Olistiche				Etica del valore	Valore sistemico	Rolston III	Tutela degli insiemi: specie, comunità, ecosistemi
	Etica della terra			Olismo per davvero	Leopold - Callicott		

[FONTE: P. Pagano, *Antropocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo. Una panoramica di filosofia ambientale* (Enea, 2004)]

- **l'emersione della “Natura” come “fatto di sentimento” culturale** [es. *Sumak Kawsay* e *Pacha Mama* andini, *āyāt* arabo-islamica, *Brahman* hindi, *Tiān* taoista e confuciano, “vitalogia” e *ubuntu* africani, ma anche *nomos* e *physis* europei] → acquisizioni dell'antropologia giuridica e “scoperta” delle “tradizioni giuridiche” → di qui dibattito sul “*pluriverso*” del diritto, dei soggetti giuridici, dei diritti e delle Costituzioni (contrapposto all' “*universo*” del Costituzionalismo e dei suoi diritti).



È “*pluriverso*” il legame tra realtà “giuridica” e realtà “naturale”

Tradizione giuridica “ctonia” (o indigena)	Tradizioni giuridiche “religiose” (o di religiosità secolare)	Tradizione giuridica occidentale euro-atlantica (o della <i>Verweltlichung</i> )
↓	↓	↓
La realtà giuridica dipende dalla realtà naturale come “dono” (M. Mauss; E. Viveiros de Castro; M.N. Nkemnkia)	Realtà giuridica e realtà naturale sono comuni “creazioni” divine (S.H. Nasr; H.P. Glenn; A.E. Orobator)	Realtà giuridica e realtà naturale sono “separate” dalle “finzioni” su “oggetti” ed “enti” (A. Reinach; S. Romano; H. Kelsen; C. Schmitt)



↓  
Come il diritto si apre al “*pluriverso*”?

<p>Costituzione dell’Ecuador 2008</p> <p>↓</p> <p><i>Pluralismo giuridico</i> <i>Accesso alla giustizia</i> <i>In dubio pro natura</i> <i>Demodiversità</i></p>	<p>Costituzione della Bolivia 2009</p> <p>↓</p> <p><i>Pluralismo giuridico</i> <i>Defensoria de la Naturaleza</i> <i>Responsabilità oggettiva sui danni</i></p>	<p>Programma ONU <i>Harmony with Nature</i></p> <p>↓</p> <p>Ricognizioni e raccomandazioni sul “rispetto” della Natura</p>	<p>Accordo di Parigi sul clima del 2015</p> <p>↓</p> <p><i>Preambolo</i> e ammissibilità delle analisi “non di mercato” per le politiche climatiche</p>	<p>Leggi e giurisprudenza degli/negli Stati</p> <p>↓</p> <p>Riconoscimento di protezione di “soggetti” non umani ed “entità naturali” come “identità” bio-culturali</p>
---	---	--	---	---

↓  
enfasi sul c.d. “mandato ecologico” del diritto, la “non regressione” e il c.d. “valore intrinseco” del “soggetto/entità” naturale

→ **La constatazione della “Natura” come “fatto di conoscenza” scientifica** [es. ecologia ecosistemica e termodinamica dei fratelli Eugene P. Odum e Howard T. Odum su energia e materia, i “sistemi adattivi complessi” di Crawford S. Holling, le acquisizioni della zoologia cognitiva di Mark Bekoff, Franz de Waal, Irene Pepperberg, la neurobiologia vegetale di Stefano Mancuso] → la natura è una “regolazione naturale” di risorse (c.d. “capitale naturale”) e di attività (c.d. “servizi”/“funzioni” ecosistemici)


↓  
Dalla domanda “*che cosa è la Natura per il diritto?*” a “*a che serve e come funziona la Natura per il diritto?*”


↓  
Se la Natura non è “soggettività” ma “regolazione” (naturale), allora *che fare* col diritto?

↓  
Le risposte non provengono dal diritto ma dalla fisica (Frederick Soddy e Nikola Tesla), dall’economia ecologica (da Sergej Podolinskij a Karl W. Kapp a Nicholas Georgescu-Roegen) e dall’economia biofisica (Ugo Bardi, Angelo Tartaglia, Manfred A. Max-Neef, Steve Keen, propensione marginale ad emettere, legge dell’inerzia, *General Rule of Costs* ecc...)


↓  
Il diritto permane come “regolazione” (solo) “culturale” che interagisce sulla “regolazione” naturale come “forzante biofisico” di

- *appropriazione netta* sulla catena alimentare naturale (interferenza sull’approvvigionamento naturale)
- *disconnessione biofisica* spaziale, per commercio e viaggi, e temporale, per estrazioni dalla litosfera (interferenza sulla regolazione naturale)
  - *sfruttamento* di energia naturale e umana (interferenza sul supporto naturale)
- *libertà materiali* di uso, consumo, scambio con “propensione marginale ad emettere” (interferenza sulla regolazione naturale)
  - *distruzione* di risorse con “impronta ecologica” (interferenza sulla regolazione naturale)
  - *alterazione* di cicli di vita in termini di contaminazione e dissipazione di risorse e di concentrazione di gas serra (interferenza sulla regolazione naturale)





Questo disallineamento della regolazione giuridica (sia politica che individuale) rispetto alla regolazione naturale ha alimentato (legittimandolo come esito dell' "autonomia" della politica e degli individui) il superamento dell'antropomassa sulla biomassa



[FONTE: E. Elhacham et al., *Global human-made mass exceeds all living biomass*, 2020]

Come si spiega questa disfunzionalità regolativa del diritto (e delle Costituzioni) rispetto alla regolazione naturale?

### 3. GENEALOGIA DELLA NATURA NELLE COSTITUZIONI MODERNE

#### Il Costituzionalismo binario (autorità-libertà) nasce agricolo e nella c.d. "cecità energetica"

- Costituzione USA 1787 (*Lockean Proviso* nella "clausola del progresso" – art. 1 Sez. 8 – e nella corrispondenza fra "territorio" e "proprietà" sulla "frontiera" – art. IV sez. 3)
- Costituzione di Haiti 1805 (clausola della comune natura dei singoli esseri viventi: «*Alla presenza dell'Essere Supremo, davanti al quale i mortali sono uguali, e che ha sparso sulla superficie del globo tante specie diverse di creature per manifestare la sua gloria e la sua potenza nella diversità delle sue opere; davanti a tutta la natura, di cui siamo stati ingiustamente e da tanto tempo considerati come i figli rifiutati*»)
- Costituzione di Weimar 1919 (i «*prodotti della natura*» sono equiparati ai «*prodotti dell'industria e dell'arte*» – art. 82 – mentre sono protette le sole «*bellezze naturali*» – art. 150 – e le «*forze della natura*» sono «*economicamente utilizzabili*» – art. 155 – tant'è che le «*ricchezze naturali*» sono «*socializzabili*» – art. 7)
- Codice civile italiano 1942 (art. 814: «*si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico*»)
- Costituzione italiana 1948 (clausola del «*razionale sfruttamento del suolo*» – art. 44).



↓

La “Natura” o è un “bene” – invece che un “soggetto” – oppure  
è una “forza” da sfruttare economicamente – invece che una “regolazione” alla quale adeguarsi.

#### 4. IL “SILENZIO” DEFINITORIO DEL COSTITUZIONALISMO SULLA NATURA E LE SUE CONSEGUENZE

**La sostituzione della Natura con i “beni” – con il connesso silenzio per una definizione normativa condivisa della Natura – sigla la subordinazione del diritto alla teoria economica neo-classica della realtà come relazione tra soggetti umani e “oggetti” (invece di “entità”), alimentando l’individualismo metodologico nella regolazione giuridica degli “oggetti”**

3 conseguenze

→ la metaforizzazione della realtà come “tragedia dei beni comuni” (i “beni” della Natura, invece di “non essere di nessuno” in quanto indisponibili alla regolazione non naturale, diventano “di tutti” in quanto disponibili alla sola regolazione umana)

→ l’occultamento della freccia termodinamica del tempo (legge di inerzia ed entropia) in quanto libertà significa disponibilità del tempo, quando invece, in Natura, il tempo è una variabile determinante esterna alla volontà umana a fini di regolazione (si pensi all’invecchiamento)

→ l’opzione semantica per l’ “ambiente umano” (sancita nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972) consente di “neutralizzare” il concetto di Natura con un sostituto “camaleontico”, qualificabile ora come “bene”, ora come “valore”, ora come “materia” (come attesta l’art. 117 c. 2 lett. s della Costituzione italiana, dove si distingue “ambiente” da “ecosistema”)

**Si registra una “svolta” con la Carta Mondiale “per” la Natura, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1982, con il voto contrario degli USA**

Per la prima volta, un documento normativo definisce la Natura come flusso di materia ed energia, secondo le acquisizioni dell’ecologia ecosistemica e della biofisica dei Sistemi Adattivi Complessi («*La specie umana fa parte della natura e la vita dipende dal funzionamento ininterrotto dei sistemi naturali, che sono fonte di energia e nutrienti*»)

↓

→ prelude al “salto definitorio” dell’UNFCCC del 1992 sul sistema climatico come “Sistema Adattivo Complesso” ossia unica e insostituibile “regolazione” (naturale) da cui tutto – vita umana e non – dipende (artt. 1, 2, 3)

→ ma provocherà la “contro-svolta” della Trattato sulla Carta dell’energia del 1994 con la sua “zombie clause” a favore dell’interesse privato d’impresa (l’energia è estromessa dalla Natura come “regolazione” e permane come “bene” esclusivamente economico sicché gli interessi di investimento su tale “bene” devono prevalere sulle mere funzioni naturali dell’ambiente)

↓

Questa “innaturale” scissione fra Natura ed energia segnerà tutto il diritto successivo, sia internazionale-sovrannazionale (basi pensare ai Trattati europei dove “ambiente” ed “energia” restano separati) sia costituzionale (come attestato contraddittoriamente proprio le Costituzioni sui “diritti della Natura” di Ecuador e Bolivia).

#### 5. LA “TRAPPOLA ENERGETICA” SUI DIRITTI DELLA NATURA

**Le Costituzioni “ecologiche” dell’America latina (da quella brasiliana del 1988 sino a quella di Cuba del 2019) restano “intrappolate” da quella scissione “innaturale”, tant’è che**

→ non contengono alcuna definizione normativa della Natura, affiancando la sua identità di “soggetto giuridico” con la contestuale e contemporanea “esistenza” delle “risorse fossili” e di quelle “energetiche”, quali “beni” (invece di “entità”) appunto separati e separabili dalla Natura

→ in questo modo, commistionano il loro “diritto delle Nazioni” (tradizioni indigene e opzioni “bio- o eco-centriche” con le “Nazioni del diritto”, che – a livello mondiale – hanno imposto la scissione Natura-energia (secondo l’efficace classificazione proposta da Peter Fitzpatrick sui caratteri della modernità costituzionale verso la realtà naturale)

→ alimentano una illusoria (falsa) analogia fra diritti umani e diritti della Natura, dato che i diritti umani restano pur sempre “auto-poietici” – come rinuncia o come pretesa – e “insaziabili” – come incremento – mentre i diritti della Natura, invece di evolvere come “sim-poietici” (secondo la speranzosa formulazione di Donna Haraway), scadono in “allo-poietici” esattamente come nel diritto ambientale tradizionale (ossia la Natura è tutelata e protetta “in quanto”, pur servendo a se stessa – c.d. “valore intrinseco” della Natura – , garantisce “altro per altro” (l’essere umano per i suoi interessi)

**La “Trappola energetica” dimostra tutta la sua forza su tre fronti decisionali sui diritti della Natura**

→ la qualificazione del danno alla Natura come “ingiusto”

→ il valore di qualsiasi vita (umana e non umana) come “intrinseco”

→ il c.d. “trilemma energetico” nel “trilemma di Rodrik”





In tutti e tre i fronti, i paradossi, rappresentati attraverso le metafore del “*dono dello spirito maligno*” di Guido Calabresi e “*dei binari*” di Philippa R. Foot, tipici del decidere “senza” la Natura, permangono comunque.



I diritti della Natura sono tutelabili giudizialmente (riconoscimento di protezione come “soggetti” o “entità”) ma non sono rappresentabili-realizzabili politicamente → restano diritti soggettivi “non politici” (a differenza dei diritti umani, soggettivamente indivisibili proprio perché “politici”)

## 6. IL CONTESTO EUROPEO SUI DIRITTI DELLA NATURA

**Si spiega l’atteggiamento europeo di sostanziale indifferenza verso i diritti della Natura, nonostante**

- una proposta di “*Carta dei diritti fondamentali della Natura della UE*”, promossa dal CESE (2020)
- la contro-proposta commissionata dal Parlamento europeo (2021)
- la legge spagnola sulla “personalità giuridica” della laguna del Mar Menor (2022)




Del resto, proprio l’esempio della legge spagnola sulla personalità giuridica del Mar Menor sembra confermare i limiti emersi dall’esperienza dei diritti della Natura dentro la “Trappola energetica”. Tale legge, infatti, contempla la redazione di una “Carta” dei diritti e dei doveri di protezione a favore anche delle generazioni future, in modo sostanzialmente analogo alle “*Carte della natura*”, previste da altre fonti del diritto in Europa, come – per il caso dell’Italia – la legge n. 394/1991, con riguardo alle “aree protette”.

## 7. LE RAGIONI DEL “COTO VEDADO” E IL COSTITUZIONALISMO “SOSTENIBILE” DOPO IL PRINCIPIO DNSH DEL GREEN DEAL EUROPEO E LA SENTENZA CEDU “VEREIN KLIMASENIORINNEN” DEL 2024 NEL “CLIMATE ENDGAME”

**Sembra che i diritti della Natura non riescano a conquistare la “sfera dell’indecidibile”, individuata da Luigi Ferrajoli come elemento determinante del costituzionalismo garantista**



dal costituzionalismo *liberale*



al costituzionalismo *garantista*



La constatazione segna il paradosso dei diritti della Natura, insorti per proteggere (“garantire”) la Natura ma senza gli strumenti completi del costituzionalismo garantista, come, del resto, dimostra il fenomeno, ormai diffuso, del contenzioso climatico a tutela del sistema climatico e degli esseri umani al suo interno, dove, altrettanto paradossalmente, si invoca persino la “sfera dell’insindacabile” come ragione per non tutelare la Natura (nella espressione più completa, qual è il sistema climatico da proteggere in base all’UNFCCC).



Lo scenario evoca quello delle “istituzioni suicide” di cui parlano Ernesto Garzón Valdés e Michelangelo Bovero, (*Che cosa non è decidibile. Cinque regioni del coto vedado*, 2018). Qualsiasi “sfera dell’insindacabile”, quanto meno in una democrazia costituzionale, deve sempre e comunque fare i conti con quello che gli Autori denominano «*coto vedado*», il limite esterno alla discrezionalità del potere e all’autonomia dei diritti.



**La Natura come “regolazione” – prima ancora che come “soggetto” – è un limite esterno alla discrezionalità della politica e all’autonomia dei diritti?**





→ alla luce della conoscenza della biofisica, la risposta è ineluttabilmente affermativa: la Natura, intesa non come soggetto “singolo” o singola “entità”, ma come regolazione dei cicli del sistema climatico, è limite esterno all’azione umana come di qualsiasi altra forma di vita.

→ le acquisizioni sui “*Planetary Boundaries*” (PB), presupposti anche dalla legislazione europea, confermano la consapevolezza dell’acquisizione (Regolamento UE n. 2021/1119)

→ lo stesso può dirsi per l’introduzione del principio *DNSH* (*Do Not Significant Harm*) (Regolamento UN n. 2020/852)



Infine, l’accettazione del criterio contabile del “*Remaining Carbon Budget*” (RCB) ai fini del rispetto delle soglie di pericolo indicate dall’Accordo di Parigi sul clima del 2015 (art. 2), in funzione dell’obiettivo finale “naturale” dell’art. 2 dell’UNFCCC<sup>1</sup>, accettazione formalizzata dalla storica sentenza della Corte CEDU nel caso “*Verein KlimaSeniorinnen*” del 9 aprile 2024 (soprattutto il § 550), rende evidente, per la prima volta, che il limite esterno funge da presupposto necessario per la sostenibilità delle decisioni politiche e dell’autonomia privata




Nell’emergenza climatica, che è situazione non semplicemente di pericolo sulla Natura bensì ultimativa, distruttiva e finale (di “*Climate Endgame*”<sup>2</sup>), è la conclusione più importante nella discussione sui diritti della Natura, in quanto la sua posta in gioco è la sopravvivenza delle condizioni di vivibilità di tutta la biosfera e non semplicemente la lesione, contingente o permanente, di alcuni o molti “soggetti” o “entità” umane e non umane.



**Nell’emergenza climatica, il costituzionalismo *garantista* deve appropriarsi di un’ulteriore sfera, comprensiva dei diritti della Natura; una sfera che non è semplicemente dell’*indecidibile* “*che non*”, ma del “*necessario per*” la sostenibilità della biosfera nel sistema climatico in emergenza**



### Il costituzionalismo “sostenibile” con i diritti della Natura



**Ma allora diritti della Natura significa meno autonomia politica e meno diritti per gli umani?**

Si tratta di una conclusione non nuova nel dibattito: cfr. J. Passmore, *La nostra responsabilità per la natura* (1991)

**Del resto, la “regolazione” naturale del Pianeta opera per vincoli non per pretese (diritti/poteri)**

<sup>1</sup> R.D. Lamboll et al., *Assessing the size and uncertainty of remaining carbon budgets* (2023)

<sup>2</sup> L. Kemp et al., *Climate Endgame: Exploring catastrophic climate change scenarios* (2022)